



Circolare n° 12/2020

DPCM “FASE 2” in vigore dal 4 maggio

Questo Studio rende noto le seguenti novità:

A seguito dell'uscita del **DPCM del 26/4/2020**, che entra in vigore da oggi **4 maggio**; ritenendo di fare cosa utile, Le anticipo il contenuto dei principali provvedimenti.

La prima importante novità riguarda l'obbligatorietà l'uso della **mascherina** nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).

Si consiglia per quanto possibile per l'uso dello smart working per le aziende che hanno la possibilità di adottarlo. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente DPCM possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

In ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:

1. sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Un'ulteriore novità consiste nella **riapertura del settore manifatturiero**. Viene modificato l'elenco delle attività consentite dal precedente DPCM attualmente in vigore, introducendo, tra l'altro, i **codici ATECO** relativi alla **costruzione di edifici**, di **mobili** e quello residuale relativo a tutte le altre industrie manifatturiere. Viene consentita la riapertura anche alle **attività di commercio all'ingrosso** con l'obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. **(ALLEGATO 3)**.

Sono state aggiornate le **categorie di attività che possono riaprire da oggi 4 maggio**:

- **Commercio al dettaglio (ALLEGATO 1)**
- **Servizi alla persona (ALLEGATO 2)**
- **Codici attività ATECO delle aziende che possono operare dal 4 maggio (ALLEGATO 3)**

Si allega alla presente circolare le regole previste dal DPCM per le **Misure igienico-sanitarie (ALLEGATO 4 e Misure per Gli Esercizi Commerciali (ALLEGATO 5))**.

Il DPCM prevede inoltre l'obbligo di rispettare alcuni protocolli di sicurezza. Questi protocolli, sotto forma di allegato, diventano quindi parte integrante del DPCM. La mancata attuazione dei protocolli che comporti livelli di protezione non adeguati, è causa di sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. **ALLEGATO 6, 7, 8 e 9**

L'allentamento delle misure anti-contagio riguarda anche il **settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**. Alla previgente possibilità di consegnare a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardo al confezionamento e al trasporto), viene aggiunta anche quella di effettuare l'attività di ristorazione con asporto; quest'ultima è ammessa a condizione di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta invece in vigore il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Nulla cambia per le attività professionali per le quali le prescrizioni restano identiche a quelle del DPCM del 10 aprile 2020.

Con riguardo alla mobilità, vengono ampliate le ipotesi in cui sono **ammessi gli spostamenti**, includendo tra le causali anche la visita a congiunti che vivono nella stessa Regione, purché venga rispettato il divieto di assembramento e vengano utilizzate le mascherine.

Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



Viene **abrogato il divieto di spostamento al di fuori del Comune** in cui ci si trova, che è sostituito dal divieto, per tutte le persone fisiche, di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che sussistano comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sempre a partire dal 4 maggio cambiano gli obblighi per i **soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre** (maggiore di 37,5 gradi) ai quali non è più "fortemente raccomandato", bensì è imposto di rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e informando il proprio medico curante.

Nel **prossimo decreto dovrebbero essere aumentati gli aiuti alle imprese**, con l'obiettivo di aumentare gli occupati migliorare l'efficienza per gli aspetti burocratici.

Inoltre, dovrebbe essere previsto un rinnovo automatico per il bonus da **600 euro** (anche se si ipotizza l'introduzione di una soglia di reddito).

Si allegano i vari **protocolli previsti per i vari settori di lavoro**:

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali - Come modificato in data 24 aprile e già inviato nelle circolari precedenti (**ALLEGATO 6**)
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (**ALLEGATO 7**)
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (**ALLEGATO 8**)
- Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (**ALLEGATO 9**)

Ecco le **risposte** ad alcuni questi che ci sono stati posti:

FAQ	RISPOSTA?
Quali spostamenti sono consentiti?	a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza , come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?	Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?	Le regole sono indicate all' ALLEGATO 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



I negozi che vendono “ vestiti per bambini e neonati ” possono vendere anche le calzature per bambini?	Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’ ALLEGATO 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio ?	Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
Nelle giornate festive e prefestive , sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?	No, non c'è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’ ALLEGATO 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita ?	No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’ ALLEGATO 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’ ALLEGATO 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’ ALLEGATO 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande , anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar via (c.d. “take-away”, quali, per esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?	Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto. La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. cono gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.
E' possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?	Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?	Sì. L’ ALLEGATO 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
Ho un sito per la vendita di prodotti online . Posso continuare l’attività di vendita?	Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’ ALLEGATO 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere ?	Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’ ALLEGATO 3 , tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCpm deve

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



	<p>considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.</p> <p>Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (ALLEGATO 6), nei cantieri (ALLEGATO 7), nel settore del trasporto e della logistica (ALLEGATO 8), espressamente indicati all'articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.</p>
Le attività professionali , come per esempio quella di amministratore di condominio , devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?	Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. L'articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?	Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell'ALLEGATO 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).
I cantieri rimangono aperti?	Sì. Al riguardo, occorre precisare che l'ALLEGATO 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice Ateco 42 all'interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzioni di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l' ALLEGATO 7 al Dpcm.
È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?	Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO "0.1." e "02" e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19
Si può andare a far visita ad un parente in RSA (residenza per anziani) ?	l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Quali attività al dettaglio riaprono dal 4 maggio?	sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell' ALLEGATO 1 , sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Quali attività di ristorazione sono consentite?	sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



	nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
Quali attività sono sempre consentite?	restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

<p>ALLEGATO 1 - Commercio al dettaglio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ipermercati ▪ Supermercati ▪ Discount di alimentari ▪ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari ▪ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati ▪ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici ▪ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) ▪ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati ▪ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) ▪ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico ▪ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari ▪ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione ▪ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici ▪ Farmacie ▪ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica ▪ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati ▪ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale ▪ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici ▪ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia ▪ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento ▪ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini ▪ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet ▪ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione ▪ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono ▪ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici ▪ Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria ▪ Commercio al dettaglio di libri ▪ Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati ▪ Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
<p>ALLEGATO 2 - SERVIZI PER LA PERSONA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia ▪ Attività delle lavanderie industriali ▪ Altre lavanderie, tintorie ▪ Servizi di pompe funebri e attività connesse
<p>ALLEGATO 3 - ATECO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI ▪ 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI ▪ 03 PESCA E ACQUACOLTURA ▪ 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) ▪ 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE ▪ 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13 INDUSTRIE TESSILI
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 METALLURGIA
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
- 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
- 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
- 51 TRASPORTO AEREO
- 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
- 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 58 ATTIVITA' EDITORIALI
- 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 TELECOMUNICAZIONI
- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
- 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
- 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
- 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
- 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
- 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
- 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
- 73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
- 75 SERVIZI VETERINARI
- 78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
- 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
- 81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
- 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
- 82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
- 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- 85 ISTRUZIONE
- 86 ASSISTENZA SANITARIA
- 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- 94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
- 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

ALLEGATO 4 - MISURE IGIENICO-SANITARIE

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

ALLEGATO 5 - MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489